

18 MAR 2014  
P. G. T. E.  
Ass. Munic. Sindaco  
Seprino

Protocollo nr.: 0006178  
del 19/03/14  
Ente: COMUNE DI LEONFORTE  
AOO:



Al Sig. Sindaco

Consiglio Comunale

Allegato "A" CC 51/2014

Mozione Gruppo Consiliare **Progettare Futuro** avente ad oggetto "**Rimborso canoni di depurazione**".

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Leonforte (EN) facente parte dell' ATO n. 5 di Enna, utilizza per la gestione del servizio integrato delle acque la società **ACQUA ENNA S.C.P.A.**;
- la bollettazione del servizio idrico integrato comprende una quota per la depurazione dell'acqua (c.d. "tariffa di fognatura e di depurazione");
- la società Acqua Enna, ditta appaltatrice del servizio idrico, continua ad incassare questo corrispettivo sebbene il Comune di Leonforte non sia dotato di impianti di depurazione funzionanti;
- da più di dieci anni i cittadini leonfortesi pagano il corrispettivo sull'acqua vedendosi addebitare nelle bollette una tariffa di fognatura e depurazione per servizi non funzionanti e/o inattivi in quanto il depuratore dell'acqua c'è stato ma non è sempre entrato in funzione con la conseguenza che il prelievo a carico degli utenti è stato non solo illegittimo, ma anche illecito.
- con **interrogazione prot. n. 24554 del 13.11.2013** il Gruppo consiliare "**Progettare Futuro**" ha chiesto all'Amministrazione chiarimenti circa il funzionamento negli ultimi anni del depuratore consortile, se il depuratore abbia avuto periodi di disfunzione parziale o totale e se intendesse richiedere indietro le somme pagate dalla cittadinanza per un servizio non erogato;
- con **risposta prot. n. 0001327 del 21.01.2014**, l'Amministrazione riferiva che il servizio di depurazione è stato parzialmente soddisfatto, per manutenzione dell'impianto, solo dal 11/11/2013 e riattivato dal 31/12/2013; che riguardo al periodo di competenza della vecchia Amministrazione (5 anni scorsi) gli uffici competenti avrebbero ricercato negli archivi eventuali altre comunicazioni di sospensione del servizio sia parziale che totale; che successivamente alla suddetta ricerca sarebbe stato predisposto un avviso pubblico in cui sarebbero stati comunicati i periodi di non attività del servizio di depurazione, finalizzati all'eventuale rimborso dei singoli cittadini della quota partecipativa di depurazione ad AcquaEnna;
- che tuttavia, negli anni precedenti, il depuratore di Leonforte **non ha funzionato e/o è stato inattivo**
- che conseguentemente, agli utenti spetta il rimborso delle somme versate così come avviene, a richiesta, per quelle realtà comunali che non sono dotate di impianto di depurazione.

**RILEVATO CHE:**

- La **Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/08** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. I, L. 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia in quello modificato a seguito dell'introduzione dell'art. 28 della Legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota riguardante il servizio di depurazione debba essere versata dagli utenti *«anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista d'impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»*;

- la predetta sentenza della Corte Costituzionale ha sancito che la quota in oggetto, in quanto corrispettivo di prestazione contrattuale non è tributo, non è dovuta in caso di assenza del servizio;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008, la Società AcquaEnna, al contrario di altri Enti gestori che hanno ottemperato al principio stabilito dalla Corte Costituzionale ha continuato a recapitare agli utenti le fatture con l'applicazione delle tariffe per il servizio di depurazione e fognatura anche se non dovute e non prendendo atto della dichiarata illegittimità della pretesa impositiva.

#### **PRESO ATTO CHE:**

- Il successivo **Decreto Legge 208/2008, convertito nella Legge 13/2009**, all'articolo 8 sexies reso attuativo dal **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30/9/2009** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8/2/2010), prevede che debbano essere rimborsate le quote pagate per la depurazione nei casi in cui non vi sia un impianto attivo o se esso sia temporaneamente inattivo, indicando i criteri ed i parametri per la restituzione delle somme non dovute per la mancata depurazione delle acque reflue;
- con **sentenza della Corte di Cassazione n. 8318 del 2011**, la III sezione civile sancisce il principio per cui non può essere pagata una tariffa in mancanza di una prestazione: si è stabilito che non c'è l'obbligo di pagare il canone del servizio di depurazione quando l'impianto non è esistente oppure funziona male o gli apparecchi momentaneamente sono inattivi;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le conseguenze delle sentenze delle disposizioni legislative richiamate sono di enorme importanza per i cittadini: tutti coloro i quali non abbiano fognature allacciate a impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi non devono pagare il canone medesimo con la conseguenza che l'addebito dei corrispettivi del canone di depurazione agli utenti sprovvisti di servizio diventa quindi illegittimo a tutti gli effetti e mantenerlo nelle fatture costituisce un atto di imposizione perseguibile a termine di legge;
- i cittadini del Comune di Leonforte rientrano tra quegli utenti non serviti da un impianto attivo e comunque tra quegli utenti che non hanno temporaneamente usufruito del servizio;
- di conseguenza, i cittadini hanno diritto alla cessazione dell'addebito di questo corrispettivo e la restituzione di quanto versato negli ultimi anni;
- il D.L. 208/2008 (convertito nella L. 13/2009) all'articolo 8-sexies dispone che "i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione";
- sulla restituzione di tali somme grava comunque il termine di prescrizione e che ogni ritardo inibisce la restituzione delle somme ai cittadini che ne facciano richiesta;

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Ghirlanda Giovanni e Vanadia Pietro,

#### **CHIEDONO**

Al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la sua Amministrazione affinché:


- si attivino presso gli uffici all'uopo preposti invitando la società concessionaria del servizio **a cessare con effetto immediato di fatturare i canoni di depurazione** in tutti quei casi per i quali la Corte Costituzionale ha rilevato l'illegittimità e conseguentemente non riscuotere d'ora i poi i corrispettivi di depurazione;

- si attivino diffidando Acqua Enna a **rimborsare agli utenti quanto pagato e non dovuto** valutando l'opportunità di intraprendere azioni volte ad ottenere la corretta erogazione del servizio;
- a vigilare affinché ai cittadini di Leonforte siano fornite tutte le **informazioni** previste dal DM 30.09.09 nonché a sviluppare un **programma di supporto ai cittadini** sulle modalità per la restituzione delle quote di depurazione previste dalla legge, a garantire la massima divulgazione delle informazioni sulle procedure da adottare per la restituzione, a predisporre la modulistica, ad attivare eventualmente appositi sportelli comunali, ad effettuare le necessarie previsioni finanziarie;
- a dare mandato ai Funzionari, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli atti consequenziali attuativi della presente mozione.

Leonforte, \_\_\_\_\_

I Consiglieri Comunali

Dott. Ghirlanda Giovanni



Avv. Vanadia Pietro

